

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Civile, mediante 1 sorgente in Comune di Callabiana, assentita alla Società "Ez Real Estate Srl" con D.D. n° 965 del 01.09.2016. PRATICA PROVINCIALE: CALLABIANA1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 965 del 01.09.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA

(omissis)

di identificare come Concessionario la società "EZ REAL ESTATE s.r.l.", con sede sociale in Trivero, Via Marconi 23, (p. iva /c.f. 02574990020);

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 23.04.2014 dal Sig. Massimo CURTARELLO, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella; di assentire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento, la concessione per poter derivare 0,50 l/s massimi - 0,0793 l/s medi, pari a 2.500 mc/anno d'acqua pubblica, mediante 1 sorgente in Comune di CALLABIANA, ad uso Civile, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte; di dare atto che la concessione è accordata dal 10.08.1999, in quanto conforme alle caratteristiche stabilite dall'art. 1 del Regolamento; di dare atto che la durata della concessione è di ulteriori 30 anni, come indicato nel disciplinare, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis);

Il Dirigente

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.690 di Rep. del 23 aprile 2014

ART. – 8 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere a mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda. È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. L'autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi o sorgenti idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" con sede in Vercelli, ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (omissis).

Il Responsabile del Servizio

Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

Dr. Graziano STEVANIN